

D.LGS.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804 (1)

Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale(2)

Art.1

L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché, la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

La facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito.

Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del Codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 1.000.000, e in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese.

Art.2

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati.

La costituzione di Istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto costitutivo e da tre esemplari dello statuto e deve, altresì, specificare la natura, i compiti e l'ordinamento dell'associazione promotrice e i mezzi inizialmente destinati per il funzionamento dell'Istituto.

Le successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art.3

Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati:

- 1) le associazioni nazionali dei lavoratori che ne promuovono la costituzione;<>
 - 2) la denominazione dell'Istituto, che deve essere diversa da quella di ogni altro già esistente;
 - 3) la sede legale e la competenza territoriale;
 - 4) l'ordinamento dei servizi assistenziali;
 - 5) gli organi amministrativi;
 - 6) l'obbligo dell'Istituto è di apportare allo statuto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori.
- Nello statuto deve altresì essere espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'Istituto è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione.

Art.4

Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore allo 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza.

I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo.

Art.5

I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli Istituti stessi.

Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali, svolte nei singoli esercizi.

Art.6

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati alle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati.

In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali promotrici, può sciogliere i normali organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del commissario e la durata dell'incarico.

Nei casi in cui l'Istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre lo scioglimento dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore.

Il commissario straordinario e il liquidatore devono essere nominati fra persone aventi una particolare competenza in materia.

Art.7

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:

- 1) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile, secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;<>
- 2) rendere di pubblica ragione l'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie;
- 3) comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
- 4) fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale da essi svolta.

Art.8

Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere gli Istituti di patronato ed assistenza sociale sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Art.9

Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 12 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, dal 119 al 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, numero 1889, 108 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155; 66 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e 89 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1735, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 128, nel decreto ministeriale 27 gennaio 1938, nonché, ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1947, n. 197.

- Vedi, ora, la L. 27 marzo 1980, n. 112.